

Pubblicato il 24/02/2022

N. 00631/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02225/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2225 del 2021, proposto da Ludovica Fecarotta ed Elda Fecarotta, rappresentate e difese dall'avvocato Vincenzo Brambille, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Libertà, n. 107;

contro

- il Comune di Calatafimi Segesta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Scalisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione

- dell'ordinanza n. 3 del 29.10.2021 del Sindaco della Città di Calatafimi Segesta, di ingiunzione di messa in sicurezza dell'immobile identificato catastalmente al Foglio n. 56, particella n. 227, sub. 3;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 81 del 13 gennaio 2022;

Vista la memoria di costituzione in giudizio del comune di Calatafimi Segesta;

Vista la memoria difensiva depositata da parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022, i difensori delle parti ai quali è stato dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata *ex art. 60, c.p.a.*, così come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che:

- con atto notificato il 30 novembre 2021 depositato il 10 dicembre seguente, le ricorrenti in epigrafe, in qualità di proprietarie dell'immobile sito in Calatafimi, Cortile Bonanno, in Catasto – fabbricati di Calatafimi al foglio 56, particella 227, sub. 3, hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 3 del 29 ottobre 2021 emessa ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 267/2000 con la quale si è ordinato di provvedere a loro spese e cura alla messa in sicurezza dell'immobile predetto, poiché *“per le precarie condizioni statiche e per la mancanza di coperture che determinano pregiudizio per la privata e pubblica incolumità”*, con la precedente ordinanza sindacale n. 2 del 26 ottobre 2021, era stato ordinato lo sgombero dei fabbricati adiacenti/soprastanti, l'uno in catasto al fg 56, p.lla 225, sub 1, di proprietà di Filippa Scandariato e Vincenzo Simone e l'altro al fg 56, p.lla 228, di proprietà di Antonina Vultaggio;

- nell'ordinanza impugnata si premette che *“la sig.ra Scandariato Filippa ha rappresentato per le vie brevi la necessità di locare un appartamento idoneo per trovare sistemazione del proprio nucleo familiare per il quale questo Ente provvederà a rimborsare le spese di locazione con rivalsa nei confronti dei proprietari del cortile Bonanno che hanno determinato pregiudizi per la*

pubblica e privata incolumità” e si avverte che *“le spese di locazione sostenute dalla Sig.ra Scandariato saranno rivalse nei confronti dei proprietari destinatari del presente provvedimento”* ossia delle odierne ricorrenti;

- nel corso dell'udienza camerale di trattazione della domanda cautelare del giorno 11 gennaio 2022, è stato dato avviso alla parte presente della rilevata questione d'ufficio della dubbia ammissibilità del ricorso a causa dell'omessa notificazione nei confronti dei potenziali controinteressati, ossia dei soggetti privati menzionati nel provvedimento impugnato;

- l'amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria del 18 febbraio 2022, anche al fine di ottemperare all'ordinanza collegiale istruttoria n. 81 del 13 gennaio 2022, depositando documentazione, anche fotografica, dalla quale si evince che gli immobili oggetto delle ordinanze n. 2 e n.3 dell'ottobre 2021, sono tutti inseriti in un unico agglomerato di fabbricati, in parte restaurati, in parte in stato di abbandono: in particolare, risulta che quello sgomberato, di proprietà di Filippa Scandariato, che risulta ristrutturato, e quello delle ricorrenti, che invece versa in stato di abbandono ed è parzialmente diruto, condividono un muro in appoggio;

CONSIDERATO che le ricorrenti, con memoria del 18 febbraio 2020:

- hanno controdedito in ordine alla rilevata preliminare questione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso a almeno uno dei controinteressati indicati nel provvedimento impugnato;

- hanno precisato, in fatto, che la grondaia dell'edificio sgomberato di proprietà Scandariato lascia defluire l'acqua piovana all'interno del loro immobile fino al piano di fondazione del muro comune che separa i due edifici e che perciò i destinatari dell'ordine di sgombero potevano effettuare i lavori di consolidamento salvo poi rivalersi nei loro confronti previo accertamento della relativa responsabilità;

RITENUTO che il ricorso è inammissibile a causa della non integrità del contraddittorio.

E' noto al Collegio il principio giurisprudenziale secondo il quale, in linea di principio, l'ordinanza contingibile e urgente è un provvedimento per sua natura finalizzato alla tutela di interessi generali o diffusi e comunque superindividuali e impersonali, talché è da escludere che nel caso di ricorso proposto per il suo annullamento siano configurabili soggetti controinteressati in senso tecnico nei confronti dei quali occorra a pena di inammissibilità instaurare il contraddittorio; tuttavia tale criterio non si adatta al caso di specie, posto che il tenore del provvedimento impugnato - che risulta connesso sotto il profilo della unicità procedimentale con la precedente ordinanza sindacale di sgombero n. 2 del 26 ottobre 2021 - lascia emergere chiaramente oltre il coinvolgimento degli interessi di natura pubblica anche l'incidenza su situazioni giuridiche contrapposte all'interno di un rapporto giuridico di esclusiva natura privatistica: quella delle ricorrenti, da un lato, e quella della proprietaria dell'immobile adiacente Filippa Scandariato, dall'altro, la quale non solo è espressamente menzionata nel provvedimento impugnato ma risulta – anche in forza delle circostanze descritte dalle stesse ricorrenti - titolare di un interesse qualificato, concreto e attuale, alla conservazione del provvedimento impugnato.

Il Codice del processo amministrativo all'art. 27 (*“Contraddittorio”*) stabilisce infatti che il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati (comma 1), mentre il successivo art. 41 (*“Notificazione del ricorso e suoi destinatari”*) prevede che qualora, come nel caso di specie, sia proposta azione di annullamento *“il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ... ad almeno uno dei controinteressati”* chiarendo che quest'ultimo è il soggetto *“che sia individuato nell'atto stesso”* (comma 2): si tratta del controinteressato in senso formale.

La giurisprudenza equipara, poi, il controinteressato individuato testualmente dall'atto a quello facilmente individuabile in ragione delle indicazioni contenute nell'atto impugnato e riconosce ulteriormente la qualità

di controinteressato in senso sostanziale a chi, oltre a essere nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o comunque ivi agevolmente individuabile (il c.d. elemento formale), si presenti come portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto (c.d. elemento sostanziale), in quanto questo, di norma, gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio. Tale interesse deve essere di natura eguale e contraria a quella del ricorrente (da ultimo, Cons. Stato, V, 21 gennaio 2019, n. 495; 17 settembre 2018, n. 5420; 7 giugno 2017, n. 2723; IV, 12 aprile 2017, n. 1701; VI, 11 novembre 2016, n. 4676).

Nel caso di specie, non può dubitarsi, quindi, della contestuale presenza di entrambi i due requisiti che la giurisprudenza amministrativa tradizionalmente richiede per il riconoscimento della qualità di controinteressato, sia in senso formale, sia sostanziale;

RITENUTO, perciò, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con preclusione dell'esame nel merito delle censure proposte;

RITENUTO che, in ragione della decisione in rito, le spese di lite vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Anna Pignataro

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO